



COMUNE DI CORNEDO VICENTINO

PROVINCIA DI VICENZA

EDILIZIA PRIVATA

Ord N. 149 del 21-11-2017

OGGETTO: Provvedimento dirigenziale per la prevenzione e la riduzione dei livelli di concentrazione degli inquinanti nell'atmosfera.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA – SETTORE EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA – AMBIENTE - SUAP

Premesso che:

Il traffico veicolare, gli impianti di riscaldamento e i sistemi di produzione industriale, rappresentano le principali cause dell'inquinamento atmosferico ed, in particolare, della formazione degli inquinanti primari quali composti organici, volatili, particolato, ossido di azoto e monossido di carbonio;

Il Parlamento europeo con la Direttiva 2008/50/CE del 21.maggio 2008 relativa alla “qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”, recepita dallo Stato Italiano con il Dlgs 13 agosto 2010 n°155, evidenzia che, ai fini della tutela della salute umana e dell’ambiente nel suo complesso è particolarmente importante combattere alla fonte l’emissione di inquinanti nonché individuare e attuare le più efficaci misure di riduzione delle emissioni a livello locale;

Studi epidemiologici, condotti in diverse città americane ed europee nel corso degli ultimi anni, hanno dimostrato che esiste una notevole correlazione fra la presenza di polveri fini ed il numero di patologie dell’apparato respiratorio, di malattie cardiovascolari e di episodi di mortalità riscontrati in una determinata area geografica;

La Regione Veneto, con delibera di Consiglio Regionale n°90 del 18 aprile 2016 ha approvato il “Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera (PRTRA);

Il Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (CIS) convocato dalla Regione Veneto in data 21/09/2017 ha evidenziato che il sistema regionale delle azioni emergenziali, da adottarsi per la riduzione dei livelli di PM10 nella stagione invernale, si articola nei seguenti tre livelli:

livello di nessuna allerta - “verde” da applicare dal 1 Ottobre al 31 Marzo

livello di allerta 1- “arancione” da applicare dopo 4 giorni consecutivi di superamento del valore di 50 microgrammi al metro cubo della concentrazione di PM 10

livello di allerta 2- “rosso” da applicare dopo 10 giorni consecutivi di superamento del valore di 50 microgrammi al metro cubo della concentrazione di PM 10

Il Tavolo Tecnico Zonale T.T.Z. convocato dalla provincia di Vicenza il 10/10/2017 ha proposto al Comuni del Vicentino per la stagione invernale 2017-2018, l’adozione di alcune misure tra quelle suggerite in tale sede, al fine del contenere e/o ridurre i valori degli inquinanti nell’atmosfera; ciò in considerazione del livello di inquinamento della Pianura Padana per cui è ragionevole pensare che le misure di cui al livello “nessuna allerta-verde” siano da considerarsi strutturali, nel periodo indicato dall’accordo del Bacino Padano (dal 1 Ottobre al 31 Marzo)

Visti:

-gli articoli 5,6 e il relativo comma 1 lettera a) e b) dell’art.7 del Decreto legislativo 30.04.1992 n°285 “Nuovo Codice della strada” e relativo Regolamento;

- la Deliberazione di Giunta Regionale del 23.Ottobre 2012 n°2130 che approva la nuova zonizzazione del territorio regionale;
- la delibera di Giunta Regionale n°836/2017 di “approvazione nuovo accordo del Programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell’aria nel Bacino Padano” ;
- il Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n°155 “Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla “qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”, in cui vengono definiti i limiti e le modalità di rilevamento di materiale particolato (PM10);
- il DPR n°74 del 16/04/2013 titolato “ Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienico sanitari, a norma dell’art.4 comma 1 lett a) e c) del Dlgs 19/08/2005 n°192, in particolare l’art.5 comma 1;
- l’art. 33 della Legge Regionale del Veneto 16. aprile 1985 n°33 Norme per la tutela dell’ambiente” e successive modificazioni ed integrazioni;
- l’art.50 comma 10 e l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n°267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;

Considerato che:

- le fonti di emissioni derivanti dalle attività primarie e secondarie, dall’esercizio degli impianti termici ecc, unitamente alle sorgenti mobili, sono causa della formazione degli inquinamenti primari che hanno una rilevante responsabilità nella formazione dell’inquinamento atmosferico urbano;
- come descritto nell’allegato 4.2 del Piano Sanitario nazionale 2003-2005, approvato con DPR 23.05.2003 gli impianti di riscaldamento contribuiscono all’inquinamento atmosferico urbano;
- per tutelare la salute dei cittadini e l’ambiente nel suo complesso è necessario evitare, prevenire o ridurre le concentrazioni degli inquinanti atmosferici nocivi anche attraverso l’adozione di provvedimento di limitazione dei consumi energetici degli impianti di riscaldamento;

Valutati:

-gli esiti emersi durante il Tavolo Tecnico Zonale del 10/10/2017 e proposte provinciali espresse in detta sede, indicanti le fattibili azioni da adottarsi, in relazione alla specificità del territorio comunale, derivanti dagli interventi emergenziali indicati dalla Regione Veneto nel Comitato di indirizzo e Sorveglianza del 21/09/2017;

Ritenuto pertanto opportuno, in detta fase, l’apporto del contributo comunale alle altre realtà della zona;

Visti:

- il DM sanità 5 settembre 1994;
- la DGR n°1908 del 29/11/2016 sulla classificazione dei generatori di calore a biomassa
- gli articoli 50 e 54 del Dlgs 267 del 18.08.2000

Tutto ciò premesso e rimandando a successivi provvedimenti l’introduzione di possibili ed ulteriore misure in presenza di nuove disposizioni regionali e nazionali,

ORDINA

- 1) a tutta la cittadinanza, nel periodo intercorrente tra il giorno 1 ottobre e il giorno 31 Marzo
- 2) spegnimento degli autobus nella fase di stazionamento ai copolinea, dei motori dei veicoli merci durante la fase di carico/scarico, degli autoveicoli per soste in corrispondenza a particolari impianti semaforici appositamente segnalati nella fase di sosta;
- 3) il divieto di combustione delle biomasse (cd: abbruciamento) dei materiali vegetali/ramaglie);
- 4) la riduzione delle temperature massime nel riscaldamento civile a 19 °C (con tolleranza di 2° C) nelle abitazioni e spazi di esercizi commerciali ad esclusione delle case di cura e/o riabilitazione e case di riposo;
- 5) divieto di circolazione per i motoveicoli a due tempi di classe Euro 0 e autoveicoli a benzina Euro 0, 1

e veicoli diesel Euro 0, 1 e 2, nei giorni feriali dalle ore 8:30 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:30 salvo le esclusioni.

INVITA

A) la cittadinanza ad usare il meno possibile l'automobile in ambito urbano e a privilegiare l'uso del mezzo pubblico e degli altri mezzi di trasporto non inquinanti. Per l'alimentazione dei propri veicoli ad usare carburante a minor impatto ambientale (gasolio a basso tenore di zolfo, gasolio bianco, gpl, gas metano).

B) Le aziende di trasporto pubblico locale e privato a privilegiare l'utilizzo, nel periodo sotto elencato, dei mezzi a minore emissione.

C) Le imprese ad effettuare ogni intervento possibile per garantire un'elevata efficienza manutenzione degli impianti posti a presidio delle fonti inquinanti, in particolare per ridurre le emissioni in atmosfera, sensibilizzando gli operatori ad utilizzare veicoli a ridotto impatto ambientale.

D) Gli uffici pubblici a ridurre ulteriormente la temperatura ammessa.

ESCLUSIONI

Sono esclusi dal punto 5) del presente provvedimento:

- motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia Penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, della CROCE Rosa Italiana, dei Corpi dei Servizi di Polizia Locale e Provinciale e della Protezione Civile, i veicoli adibito al trasporto pubblico e scolastico e i veicoli di servizio dei Comuni, della Provincia e del Servizio Sanitario;

- veicoli per il trasporto di portatori di Handicap o di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso;

- veicoli speciali definiti dall'art.54 lett f), g) e n) del Codice della Strada

AVVERTE

- Che il presente provvedimento potrà essere modificato o anticipatamente sospeso a seguito dell'instaurarsi di particolari condizioni atmosferiche.

MANDA

A chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza

RICORDA

Che salvo che il fatto costituisca illecito o reato, le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da Euro 25,00= a Euro 500,00= da applicarsi con le procedure stabilite dalla Legge 24 novembre 1981 n°689

DISPONE

Che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio con efficacia notiziale e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso.

Che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio, negli spazi di pubblica affissione e nel sito del Comune (Amministrazione trasparente- informazione ambientale).

Che il presente provvedimento venga trasmesso a:

- Consorzio di Polizia Locale Valle Agno
PEC: consorzio.valleagno@pecveneto.it
- Comando stazione carabinieri di Valdagno
PEC: stvi548310@carabinieri.it
- ARPAV

PEC: dapvi@arpa.veneto.it

- Amministrazione Provinciale di Vicenza -Settore Ambiente- Servizio acqua-suolo-rifiuti

PEC: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net;

- Prefettura di Vicenza

PEC: protocollo.prefvi@pec.interno.it

- Servizio Forestale Regionale

PEC: forestavi@regione.veneto.it

- ULSS N°8

PEC: suap@cert.ulss.5.it

- agli uffici comunali, ciascuno per i rispettivi adempimenti di competenza, anche in ordine alla divulgazione ad ulteriori soggetti interessati

INFORMA

Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo pretorio.

Diritto di accesso e di informazione dei cittadini previsto dalla Legge 7 agosto 1990 n°241:

- Autorità emanante: *Responsabile area tecnica settore edilizia privata- Urbanistica- Ambiente- Sportello Unico*;

- Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti:

- Settore Edilizia Privata – Urbanistica- Ambiente

Sportello Unico per le Attività Produttive

Piazza A.Moro n°33- Tel. 0445/450437 - FAX 0445/446170

PEC: cornedovicentino@cert.ip-veneto.net

-Responsabile del procedimento amministrativo: ai sensi del'art.8 della Legge 7 agosto 1990 n°241 si comunica che responsabile del procedimento è il Responsabile area tecnica arch. Giampaolo Tonegato

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
SETTORE EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA
AMBIENTE - SUAP
Arch. Giampaolo Tonegato**